

REGIONE PUGLIA

Interpellanza presentata dal Cons. Regionale Avv. Francesco Silvestri in merito alla regolarità delle rappresentanze dell'artigianato.
Risposta dell'Assessore all'Industria, Commercio ed Artigianato.

OOOO====OOOO====OOOO

Le Commissioni Provinciali e Regionale per l'Artigianato sono state istituite con la legge 25.7.1956, n.860, che ne ha stabilito la composizione e ne ha determinato le competenze.

Tali Commissioni, in quanto uffici dell'amministrazione dello Stato che esercitavano ed esercitano funzioni amministrative in materia di artigianato, sono stati trasferiti alla Regione con il D.P.R. 24.7.1977, n.616 (tabella "A"-n.10).=

Le Commissioni Provinciali per l'Artigianato della nostra Regione furono tutte costituite nel 1970 con decreti prefettizi di varia data e la loro durata è stata prorogata numerose volte.

La legge 23.7.1980, n.366, prorogò la durata in carica delle Commissioni Provinciali "fino a che la Regione, dopo l'entrata in vigore della legge quadro per l'artigianato da emanarsi ai sensi dell'art.117, primo comma, della Costituzione, non abbia disciplinato la materia, e comunque non oltre il 30 giugno 1981".

Con successivo decreto legge 30.9.1981, n.545, convertito in legge 1.12.1981, n.691, la durata in carica è stata ulteriormente prorogata sino al 30.6.1982.=

Attualmente il disegno di legge-quadro in materia di artigianato licenziato dalla XII Commissione del Senato proroga la durata delle dette Commissioni fino a quando le Regioni non avranno disciplinato la materia con propria legge dopo l'entrata in vigore della legge quadro.

La possibilità di sostituire i componenti delle Commissioni dimissionari o deceduti è prevista dall'art.2 della legge 23.7.1980, n.366, limitatamente però ai membri di cui alla lettera a) del terzo comma, dell'art.13 della legge 25.7.1956, n.860. Si tratta cioè dei componenti delle Commissioni eletti dagli iscritti nei rispettivi albi.

La relativa nomina va fatta con decreto del Presidente della Giunta Regionale "su designazione delle organizzazioni artigiane più rappresentative della provincia e tenendo conto delle liste di appartenenza dei membri da sostituire" (art.2, comma secondo, l.n.366/1980). Questo significa che se un componente da sostituire fu a suo tempo eletto nelle liste di una determinata associazione di categoria degli artigiani, la designazione dovrà essere fatta dalla medesima categoria anche se, come accade, non vi siano più artigiani che lo seguano in ordine di preferenza nella lista elettorale. Val quanto dire che anche se tutti i membri della lista siano stati eletti e siano poi tutti dimissionari o deceduti, la sostituzione avverrà sempre su designazione delle associazioni di categoria di appartenenza dei mebri da sostituire.

Alla medesima conclusione si previene per quanto riguarda la richiesta della L.U.P.S.A.. Al riguardo si espone quanto segue.

Con decreto del Prefetto di Bari del 18 dicembre 1970, n.11825/16-8 fu costituita la Commissione Provinciale per l'Artigianato "tenuti presente i risultati delle elezioni per la nomina dei rappresentanti degli artigiani svoltesi il 25 ottobre 1970".

REGIONE PUGLIA

- 2 -

Quali rappresentanti delle associazioni artigiane più rappresentative della provincia furono nominati tre designati dal Centro Provinciale A.C.A.I. ed uno dall'Associazione Provinciale Artigiani (C.N.A.).

Il concetto di "rappresentatività" all'epoca della costituzione della Commissione Provinciale per l'Artigianato di Bari fu ancorato, ed esattamente, ai risultati delle elezioni tenutesi il 25 ottobre 1970. A tali elezioni non partecipò la L.U.P.S.A. che pare sia stata costituita solo da tre o quattro anni a seguito di scissione da altra associazione artigiana.

A tali elezioni parteciparono quattro liste: la prima e la seconda dell'U.R.A.P.-U.P.S.A., la terza dell'Associazione Provinciale Artigiani aderente alla C.N.A. e la quarta dell'A.L.A. (Associazione Liberi Artigiani) aderente alla C.A.S.A. (Confederazione Artigiana Sindacati Autonomi).

La maggioranza assoluta dei voti fu infatti ottenuta dalle due liste dell'U.R.A.P.-U.P.S.A. che fece eleggere tutti i suoi nove consiglieri su nove previsti dalla lettera a) del terzo comma dell'art.13 della legge n.860/1956.

Allorchè si trattò di nominare i "quattro rappresentanti delle organizzazioni artigiane più rappresentative della provincia fra i designati dalle stesse organizzazioni in ragione di almeno uno per ciascuna di esse" (art.13, terzo comma, lett.c, l.n.860/56), il Prefetto di Bari tenne presente ed esattamente i risultati delle elezioni svoltesi e nominò tre rappresentanti dell'U.R.A.P.-U.P.S.A. ed uno dell'Associazione Provinciale Artigiani aderente alla C.N.A. in quanto gli eletti nelle due liste dell'U.R.A.P.-U.P.S.A. dichiararono di aderire all'A.C.A.I.

E' ben vero che la L.U.P.S.A. resasi conto di tale situazione ha chiesto l'inserimento o la "cooptazione" di un suo componente nella Commissione Provinciale per l'Artigianato ma ciò non è possibile in quanto essendo prorogata non solo la durata in carica delle dette Commissioni ma anche la loro composizione, non è lecito mutarne la composizione che è stabilita con legge.

La sostituzione dei componenti dalla C.P.A. nominati tra i designati dalle organizzazioni artigiane può quindi avvenire solo nell'ambito della medesima associazione e non per effetto di cooptazione o per inserimento.

Con nota del 27.4.84, n.38/570, si informò la L.U.P.S.A. che la sua richiesta era oggetto di attento esame dovendo tra l'altro ricercare dati e documentazione risalenti al 1970. Infine con nota del 7.6.84, n.38/7320 è stato dato riscontro alla richiesta della L.U.P.S.A. nei medesimi termini di cui della presente.

Per quanto riguarda la situazione delle rappresentanze delle categorie artigiane nelle Commissioni provinciali si è già fatto presente che la situazione sia dei componenti eletti che di quelli nominati all'epoca dal Prefetto può avvenire solo nell'ambito della medesima associazione.

Tuttavia l'assessorato sta esaminando la situazione delle Commissioni Provinciali e Regionale al fine di procedere alle sostituzioni od integrazioni dei componenti in tutti i casi possibili. Inoltre poichè delle Commissioni facevano parte componenti di enti trasferiti alla Regione, si sta esaminando tutta la complessa situazione, trascurata per troppi anni, al fine di normalizzarla in attesa della legge quadro.

REGIONE PUGLIA

- 3 -

Condivido perfettamente le perplessità ed i dubbi sollevati dall'interpellante circa l'effettivo grado di rappresentatività delle dette Commissioni costituite in base alle elezioni del 25 ottobre 1970; al riguardo tuttavia vi è solo da sperare che venga presto emanata la tanto sospirata ed attesa legge quadro in materia.